

Fertilizzanti, ammendanti, 'crop management tools', biostimolanti; Corroboranti

Criteria di ammissione supplementari per l'Italian Input List

Versione 2, 20 gennaio 2020

Table of Contents

1. Introduzione.....	1
2. Criteri supplementari richiesti dalla legislazione italiana	2
2.1 Decreto Legislativo D.Lgs 75/10.....	2
2.1.1 <i>Requisiti riguardanti la composizione.....</i>	2
2.1.2 <i>Classificazione, etichettatura e requisiti concernenti la vendita</i>	2
2.1.3 <i>Prodotti ad azione specifica</i>	2
2.1.4 <i>Registro dei fertilizzanti SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale)</i>	3
2.1.5 <i>Micorrize.....</i>	3
2.2 Decreto Ministeriale DM 6793/18 del MiPAAFT.....	3
2.2.1 <i>Effluenti zootecnici: definizione di “allevamento industriale”</i>	4
2.3 Condizioni particolari applicabili ai corroboranti ('plant strengtheners').....	4
3. Criteri aggiuntivi definiti da FederBio	5
3.1 Fertilizzanti a base di microelementi contenenti rame	5
3.2 Fertilizzanti contenenti zolfo.....	5
3.3 Biodegradabilità dei materiali per pacciamature	6
3.4 Limiti per i fosfonati	6
Allegato I: Riepilogo delle categorie principali di fertilizzanti	7
Allegato II: Requisiti relativi alla composizione dei 'prodotti ad azione specifica'	8
Allegato III: Requisiti relativi alla composizione dei corroboranti	9

I. Introduzione

L'Italian Input List – uno standard privato

L'Italian Input List è un registro pubblico online dei mezzi tecnici che possono essere utilizzati dagli agricoltori biologici certificati in Italia. Nasce dalla collaborazione tra FiBL e Federbio. Italian Input List è il risultato di una valutazione approfondita dei prodotti commerciali rispetto alla legislazione cogente e ad ulteriori requisiti richiesti. L'Italian Input List fa parte di una serie di elenchi di input nazionali che sono uniti sotto l'egida dell'European Input List.

L'Italian Input List, come la European Input List, è uno standard privato, che oltre alle normative cogenti rispetta anche dei requisiti aggiuntivi definiti da Federbio a nome del settore biologico italiano.

I criteri di ammissione di base dell'European Input List

Per tutti gli elenchi nazionali, sotto l'egida dell'European Input List, si applicano i "criteri di ammissione di base" dell'European Input List. I criteri di base per l'ammissione si basano sulla pertinente legislazione dell'UE (in particolare Reg. 889/2008), nonché sui requisiti aggiuntivi e interpretazioni stabiliti da FiBL, al fine di garantire la conformità con gli obiettivi e i principi della produzione biologica. I criteri di ammissione di base sono applicati a tutti gli elenchi nazionali, garantendo così che tutti gli elenchi rispettino i principi generali.

I criteri di ammissione supplementari per l'Italian Input List

Oltre ai criteri di base, esistono anche criteri di ammissione *supplementari* validi per un solo Paese. I criteri supplementari garantiscono che ciascun elenco nazionale sia conforme alle norme e ai regolamenti nazionali, nonché alle peculiarità del settore biologico nazionale. Il presente documento riassume i criteri supplementari che si applicano per l'inserimento di fertilizzanti, ammendanti, mezzi fisici per la gestione delle colture e corroboranti nell'Italian Input List.

Questi criteri sono applicabili in aggiunta ai criteri di base per l'European Input List. Il presente documento sarà aggiornato secondo necessità; si prega di fare riferimento sempre alla versione più recente. In caso di discrepanze tra le versioni in diverse lingue, la versione inglese è considerata come il documento di riferimento.

2. Criteri supplementari richiesti dalla legislazione italiana

L'Italian Input List è riservato ai prodotti conformi alla legislazione dell'UE e alla legislazione nazionale italiana pertinente, come descritto di seguito. I produttori e/o i distributori sono tenuti ad assicurarsi che tali requisiti siano soddisfatti. Tuttavia, il gruppo di valutazione può negare o rinviare l'inclusione di un prodotto, se ritiene che tali requisiti non siano soddisfatti.

2.1 Decreto Legislativo D.Lgs 75/10

In Italia, la commercializzazione di tutti i fertilizzanti e ammendanti è sottoposta al decreto legislativo «Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n.75, "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88"» (di seguito denominato "decreto legislativo DL 75/10"). Di seguito viene riportata una breve descrizione. Per maggiori informazioni, tuttavia, si prega di consultare il decreto originale.

2.1.1 Requisiti riguardanti la composizione

I prodotti destinati all'uso in agricoltura biologica in Italia possono contenere solo i materiali elencati nell' Allegato 13 del decreto legislativo D.Lgs 75/10.

2.1.2 Classificazione, etichettatura e requisiti concernenti la vendita

I prodotti devono essere conformi alla classificazione riportata nella tabella 1 dell'allegato 13 del decreto legislativo D.Lgs 75/10 (vedi anche il sommario riportato nell'allegato I del presente documento).

Fertilizzanti e ammendanti non possono essere immessi sul mercato come prodotti fitosanitari, né essere utilizzati a fini fitosanitari. In linea con i requisiti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo D.Lgs 6 settembre 2005 n. 206 (codice del consumo), le etichette dei prodotti e gli altri materiali utilizzati ai fini di marketing e della distribuzione devono essere in lingua italiana.

2.1.3 Prodotti ad azione specifica

I prodotti ad azione specifica sono sostanze che, se applicate ad un altro fertilizzante, al suolo o alla pianta, favoriscono o regolano l'assorbimento dei nutrienti o correggono anomalie fisiologiche della pianta. Il decreto 75/10 distingue tra prodotti ad azione specifica sul *suolo*, sulle *piante* e sui *fertilizzanti*. I prodotti con azione specifica sulle piante vengono chiamati anche biostimolanti. I prodotti ad azione specifica devono essere composti esclusivamente da materiali elencati nella tabella 1 dell'allegato 13 del decreto legislativo 75/10. Una sintesi è riportata nell'allegato II del presente documento.

2.1.4 Registro dei fertilizzanti SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale)

I prodotti che rientrano nel campo di applicazione del decreto DL 75/10 possono essere commercializzati in Italia soltanto se hanno un'iscrizione valida nel registro dei fertilizzanti SIAN ("REGISTRO FERTILIZZANTI DDG n. 0001371 del 14 gennaio 2019"). Se il richiedente può dimostrare di aver presentato una richiesta al SIAN almeno 90 giorni prima e non ha ancora ricevuto una risposta, egli può ugualmente presentare la domanda di inserimento del prodotto nell'Italian Input List.

Se la valutazione del prodotto da parte del FiBL è risultata positiva, l'inserimento del rispettivo prodotto nell'Italian Input List verrà effettuata unitamente alla annotazione "In attesa d'inserimento nel registro fertilizzanti del SIAN".

La annotazione sarà rimossa dopo l'aggiornamento del registro fertilizzanti del SIAN e la successiva visualizzazione del prodotto nel registro dei fertilizzanti SIAN online.

L'inserimento nel registro dei fertilizzanti SIAN deve essere confermato entro il 31 dicembre di ogni anno.

Implementazione di questo requisito nell'Italian Input List

- Fertilizzanti, ammendanti e materiali simili possono essere inclusi nell'Italian Input List, solo se
 - l'inserimento del prodotto nel registro fertilizzanti SIAN* viene confermato tramite un documento giustificativo, o
 - se l'azienda richiedente può dimostrare che la domanda d'inserimento nel registro fertilizzanti SIAN relativa al prodotto è stata fatta almeno 90 giorni prima.
- L'iscrizione di tali prodotti alla Italian Input List sarà prorogata soltanto se l'iscrizione per il nuovo anno nel Registro Fertilizzanti SIAN* sia presentata a FiBL (scadenza: 15 gennaio del nuovo anno).

*Il registro SIAN viene regolarmente controllato per gli aggiornamenti, al fine di implementare questo requisito.

2.1.5 Micorrize

Ai sensi dell'Allegato 13, i prodotti contenenti funghi micorrizici possono essere applicati solo al suolo. Pertanto, l'elenco dell'Italian Input List non include prodotti contenenti micorrize che sono destinati ad applicazioni fogliari.

2.2 Decreto Ministeriale DM 6793/I8 del MiPAAFT

I fertilizzanti e gli ammendanti per l'agricoltura biologica italiana devono soddisfare i requisiti stabiliti dal decreto legislativo n. 6793 del 18 luglio 2018, n. 6793 «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei

prodotti biologici». Questo decreto, di seguito denominato "decreto 6793", attua le normative UE sul biologico, il Reg. 843/2007 e 889/2008, a livello nazionale italiano.

2.2.1 Effluenti zootecnici: definizione di “allevamento industriale”

L'allegato I del Reg. (CE) n. 889/2008 consente vari tipi di letame con la seguente limitazione: "Proibiti se provenienti da allevamenti industriali". L'art. 2, 12) del decreto 6793 stabilisce una definizione pratica di "allevamento industriale" per il contesto italiano. I seguenti sistemi di allevamento sono considerati "allevamento industriale":

- Sistemi di allevamento che non forniscono agli animali l'accesso a una zona di lettiera dotata di materiale vegetale durante l'intero periodo di allevamento.
- Sistemi di allevamento in cui gli animali sono tenuti in assenza di luce naturale, oppure tenuti in condizioni di luce artificiale durante l'intero periodo di allevamento.
- Sistemi di allevamento in cui gli animali sono tenuti in regime di stabulazione permanente e/o esclusivamente con pavimentazione su grigliato.

Implementazione di questo requisito nell'Italian Input List

Per i prodotti contenenti effluenti zootecnici, il richiedente deve fornire informazioni dettagliate sul sistema di allevamento. Il richiedente deve inoltre presentare una dichiarazione sulla classificazione del sistema di allevamento, che è stata rilasciata dal fornitore degli effluenti zootecnici.

2.3 Condizioni particolari applicabili ai corroboranti

Si ricorda che i corroboranti, sono una categoria autonoma e legalmente riconosciuta in Italia, totalmente distinta dai fertilizzanti o da altri mezzi tecnici.

Il DM 6793, tenendo conto di quanto previsto dal DPR 28 febbraio 2012, n. 55, definisce i "corroboranti" come mezzi tecnici di origine naturale che migliorano e aumentano la naturale resistenza delle piante nei confronti degli organismi nocivi e dei danni di origine abiotica o incentivando il metabolismo secondario della pianta al fine di contenere gli attacchi da parte di patogeni e parassiti o agendo quali «sistemi fisici isolanti».

I requisiti di cui al DM 6793 sono brevemente sintetizzati di seguito.

Requisiti relativi alla composizione dei corroboranti

- In generale, le materie prime devono essere di origine naturale; il processo di produzione deve essere compatibile con i principi dell'agricoltura biologica; (i.e. no sintesi chimica); i materiali non devono derivare da OGM.
- In particolare, i corroboranti possono essere composti esclusivamente dai materiali indicati nell'allegato II del decreto 6793 (si veda anche l'allegato III del presente documento).

- L'uso di co-formulanti dovrebbe essere evitato. In caso di necessità dimostrata possono essere utilizzati co-formulanti di origine naturale, autorizzati per l'uso come ingredienti alimentari, non derivati da OGM e utilizzati solo nelle quantità minime necessarie per garantirne l'efficacia.

Requisiti generali applicabili per la commercializzazione e l'etichettatura dei corroboranti

- La funzione dichiarata del prodotto deve rispondere alla definizione e ai requisiti indicati nel DM 6793.
- Come per la categoria dei fertilizzanti, i corroboranti non devono essere immessi in commercio come prodotti fitosanitari e inoltre non devono essere utilizzati a tal fine.
- Ai sensi del decreto 6793 tutti i prodotti che appartengono alla categoria dei corroboranti non devono essere venduti con denominazione di fantasia, perché questi possano indurre l'utilizzatore a fraintendimenti circa le caratteristiche, contenuti e funzioni del prodotto.
- La denominazione del prodotto deve corrispondere o richiamare in modo evidente la tipologia approvata e inserita nell'allegato 2 del DM 6793 (una breve sintesi è riportata nell'allegato III del presente documento).

3. Criteri aggiuntivi definiti da FederBio

3.1 Fertilizzanti a base di microelementi contenenti rame

Il rame è un microelemento elencato nella parte E.1.3 dell'allegato I del Reg. 2003/2003 e di conseguenza autorizzato per l'uso in agricoltura biologica. Tuttavia l'uso del rame è discusso in modo controverso dal settore biologico Europeo e per questo alcuni Input Lists nazionali lo limitano. Considerando che ad oggi non sono state segnalate carenze di rame nei suoli Italiani, al fine di prevenire l'utilizzo improprio di oligoelementi a fini fungicidi, l'Italian Input List ammette per uso fogliare esclusivamente l'utilizzo di fertilizzanti contenenti rame con un limite massimo del 2% in rame.

3.2 Fertilizzanti contenenti zolfo

Lo zolfo è un nutriente importante per la crescita e lo sviluppo delle piante. Il suo impiego come fertilizzante è specificato nell'allegato ID.3 del Reg. 2003/2003. La fertilizzazione a base di zolfo elementare è autorizzata nella produzione biologica secondo l'allegato I del Reg. 889/2008. Tuttavia, lo zolfo elementare è anche autorizzato come sostanza attiva nei prodotti fitosanitari per la produzione biologica ai sensi dell'allegato II del Reg. 889/2008. Per impedire che i fertilizzanti contenenti zolfo elementare vengano utilizzati per scopi fitosanitari, l'Italian Input List accetterà solo i prodotti destinati all'uso su suolo, mentre i prodotti destinati all'uso fogliare non saranno accettati.

3.3 Biodegradabilità dei materiali per pacciamature

Per i prodotti biodegradabili si applicano i criteri di ammissione di base specificati per l'European Input List. Inoltre, FederBio richiede un minimo del 50% di materie prime di tipo biologico per tutti i materiali pacciamanti.

3.4 Limiti per i fosfonati

L'Italian Input List non accetta prodotti contenenti fosfonati. Eventuali contaminazioni potrebbero essere accettate in singoli casi, a condizione che non superino i seguenti limiti: 3 mg/kg nei prodotti solidi utilizzabili esclusivamente sul suolo e 0,1 mg/kg di acido fosfonico nei prodotti solidi o liquidi per applicazioni fogliari.

Allegato I: Riepilogo delle categorie principali di fertilizzanti

Riepilogo delle categorie principali di fertilizzanti riconosciute in Italia secondo la tabella 1 dell'allegato 13 del DL 75/10.

Terminologia secondo il DL 75/10	Terminologia Inglese
Concimi CE	EC Fertilizers
Concimi nazionali	National Fertilizers
Ammendanti	Soil amendments
Correttivi	Soil conditioners
Matrici organiche destinate alla produzione di concimi organo minerali	Organic material intended for the production of organo-mineral fertilizers
Prodotti ad azione specifica (prodotti ad azione su suolo; prodotti ad azione su pianta – Biostimolanti)	Products with specific action (products with action on soil; products with action on plants – Biostimulants)

Allegato II: Requisiti relativi alla composizione dei 'prodotti ad azione specifica'

Riepilogo dei requisiti specificati nell'allegato 13 del DL 75/10.

- Prodotti ad azione su pianta (biostimolanti) possono contenere esclusivamente: Idrolizzato proteico di erba medica (Medicago sativa L.)
- Idrolizzato enzimatico di fabacee
- Epitelio animale idrolizzato (solido o fluido); non applicabili alle parti commestibili della coltura
- Ammendante animale idrolizzato; non applicabile alle parti commestibili della coltura
- Estratto solido e liquido di erba medica (Medicago sativa L.), alghe e borlande, estratto acido di alghe della famiglia "Fuciales"; ottenuti direttamente mediante:
 - i.) Processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione
 - ii.) Estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina
 - iii.) Fermentazione
- Filtrato di crema di alghe; Soluzione di filtrato di crema di alghe; Estratto fluido azotato a base di alga *Macrocystis Integrifolia* se ottenuti direttamente mediante
 - i.) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione
 - ii.) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina
 - iii.) fermentazione
- Co-formulanti, in caso di necessità dimostrata e solo nelle quantità minime richieste e come specificato nella sezione 3.3 del presente documento.
- L'attività biostimolante del prodotto non deve derivare dall'aggiunta di sostanze ad azione fitormonale.
- L'uso di sali di ammonio è vietato.

Prodotti ad azione su suolo possono contenere esclusivamente:

- Inoculo di funghi micorrizici
- Estratto umico derivante da acque di vegetazione delle olive
- Co-formulanti, in caso di necessità dimostrata e solo nelle quantità minime richieste e come specificato nella sezione 3.3 del presente documento.

Allegato III: Requisiti relativi alla composizione dei corroboranti (plant strengtheners)

Riepilogo dei requisiti specificati nell'allegato II del DM 6793. I prodotti venduti come corroboranti (plant strengtheners) dedicati all'uso in agricoltura biologica in Italia devono solo contenere i materiali seguenti:

Denominazione della tipologia di prodotto	Descrizione, composizione quali-quantitativa e/o formulazione commerciale	Modalità e precauzioni d'uso
1. Propolis	Prodotto costituito dalla raccolta, elaborazione e modificazione, da parte delle api, di sostanze prodotte dalle piante. Si prevede l'estrazione in soluzione acquosa od idroalcolica od oleosa (in tal caso emulsionata esclusivamente con prodotti presenti in questo allegato). L'etichetta deve indicare il contenuto in flavonoidi, espressi in galangina, al momento del confezionamento. Rapporto percentuale peso/peso o peso/volume di propoli sul prodotto finito.	
2. Polvere di pietra o di roccia*	Prodotto ottenuto tal quale dalla macinazione meccanica di vari tipi di rocce, la cui composizione originaria deve essere specificata.	Esente da elementi inquinanti
3. Bicarbonato di sodio*	Il prodotto deve presentare un titolo minimo del 99,5% di principio attivo.	
4. Gel di silice	Prodotto ottenuto dal trattamento di silicati amorfi, sabbia di quarzo, terre diatomacee e similari.	
5. Preparati biodinamici	Preparazioni previste dal regolamento CE n. 834/07, art. 12, lettera c	

<p>6. Oli vegetali alimentari* (arachide, cartamo, cotone, girasole, lino, mais, olivo, palma da cocco, senape, sesamo, soia, vinacciolo, argan, avocado, semi di canapa¹ borragine, cumino nero, enotera, mandorlo, macadamia, nocciolo, papavero, noce, riso, zucca.)</p>	<p>Prodotti ottenuti per spremitura meccanica e successiva filtrazione e diluizione in acqua con eventuale aggiunta di co-formulante alimentare di origine naturale. Nel processo produttivo non intervengono processi di sintesi chimica e non devono essere utilizzati OGM. L'etichetta deve indicare la percentuale di olio in acqua. È ammesso l'impiego del Polisorbato 80 (Tween 80) come emulsionante.</p>	<p>*hemp seeds: exclusively from seeds, respecting the requirements set out in EU reg. 1122/2009 and the ministerial letter nr. 15314, 22 May 2009</p>
<p>7. Lecitina*</p>	<p>Il prodotto commerciale per uso agricolo deve presentare un contenuto in fosfolipidi totali non inferiore al 95% ed in fosfatidilcolina non inferiore al 15%</p>	
<p>8. Aceto*</p>	<p>Di vino e frutta</p>	
<p>9. Sapone molle e/o di Marsiglia*</p>	<p>Utilizzabile unicamente tal quale</p>	
<p>10. Calce viva</p>	<p>Utilizzabile unicamente tal quale</p>	
<p>11. Estratto integrale di castagno a base di tannino</p>	<p>Prodotto derivante da estrazione acquosa di legno di castagno ottenuto esclusivamente con procedimenti fisici. L'etichetta deve indicare il contenuto percentuale in tannini.</p>	
<p>12. Soluzione acquosa di acido ascorbico</p>	<p>Prodotto derivante da idrolisi enzimatica di amidi vegetali e successiva fermentazione. Il processo produttivo non prevede processi di sintesi chimica e nella fermentazione non devono essere utilizzati OGM. Il prodotto deve presentare un contenuto di acido ascorbico non inferiore al 2%.</p>	<p>Il prodotto è impiegato esclusivamente in post-raccolta su frutta e ortaggi per ridurre e ritardare l'imbrunimento dovuto ai danni meccanici.</p>

¹ L'olio di canapa deve derivare esclusivamente dai semi e rispettare quanto stabilito dal reg. (CE) n. 1122/2009 e dalla circolare del Ministero della salute n. 15314 del 22 maggio 2009.

13. Olio vegetale trattato con ozono	Prodotto derivato dal trattamento per insufflazione con ozono di olio alimentare (olio di oliva e/o olio di girasole).	Trattamento ammesso sulla coltura in campo
14. Estratto glicolico a base di flavonoidi	Prodotto derivato dalla estrazione di legname non trattato chimicamente con acqua e glicerina di origine naturale. Il prodotto può contenere lecitina (max 3%) non derivata da OGM quale emulsionante	Trattamento ammesso sulla coltura in campo

*i prodotti basati su questi componenti, si consiglia di registrarli come "sostanza di base" o prodotto fitosanitario (se del caso) anziché come biostimolante.

Ulteriori requisiti

Ulteriori requisiti come specificato nell'allegato III del DM 6793:

Possono essere mescolati solo i materiali della stessa tipologia (con lo stesso numero). Ad esempio: oli vegetali alimentari, ottenuti da diverse piante come indicato al no. 13 della tabella sopra riportata, possono essere miscelati, mentre gli oli vegetali alimentari (no. 13) non possono essere miscelati con l'aceto (no. 8).

I corroboranti non dovrebbero prevedere l'utilizzo di coformulanti. Nel caso in cui l'aggiunta di coformulanti sia indispensabile, tali sostanze devono preferibilmente essere ammissibili in agricoltura biologica e in ogni caso:

- devono essere di origine naturale
- devono essere ammesse per l'uso alimentare
- non devono derivare da organismi OGM
- devono essere presenti nella quantità minima sufficiente a garantirne l'efficacia.